



Comune di Tradate

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 12 giugno 2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 5 novembre 2013
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 30 aprile 2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 10 giugno 2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 25 ottobre 2016
Modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 31 luglio 2017

INDICE SISTEMATICO

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Regolamento - Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Diffusione dello statuto e del regolamento
- Art. 4 - Durata in carica del consiglio
- Art. 5 - La sede delle adunanze

Capo II - Il presidente del consiglio comunale

- Art. 6 - Presidenza delle adunanze
- Art. 7 - Prima adunanza del consiglio comunale
- Art. 8 - Funzioni del presidente del consiglio comunale

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 9 – Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 10 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV - I consiglieri con funzioni di verifica e controllo

- Art. 11 - Designazione e funzioni

Capo V - Le commissioni consiliari

- Art. 12 - Costituzione e composizione
- Art. 13 - Commissione consiliare di controllo, garanzia, trasparenza
- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Presidente di commissione
- Art. 16 - Convocazione e funzionamento
- Art. 16bis – Parere delle commissioni convocate in sede referente
- Art. 16ter – Approvazione degli articoli dei regolamenti in sede di commissione redigente
- Art. 17 - Il relatore dei provvedimenti
- Art. 18 - Personale
- Art. 19 - Partecipazione del sindaco, del presidente del consiglio e degli assessori -
Abrogato
- Art. 20 – Gettone di presenza

Capo VI

- Art. 21 - Commissioni di indagine sulla attività della amministrazione

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

- Art. 22 - Riserva di legge

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 23 - Entrata in carica - Convalida
- Art. 24 - Dimissioni
- Art. 25 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 26 - Sospensione dalle funzioni

Capo III - Diritto d' iniziativa

Art. 27 - Proposte di deliberazione

Art. 27bis - Procedura di presentazione ed esame degli emendamenti

Art. 28 - Interrogazioni

Art. 29 - Mozioni

Art. 30 - Richiesta di convocazione del consiglio

Art. 31 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 32 - Diritto di rilascio di copie di atti amministrativi

Art. 33 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale a controllo preventivo di legittimità - Abrogato

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Art. 34 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 35 - Divieto di mandato imperativo

Art. 36 - Partecipazione alle adunanze

Art. 37 - Astensione obbligatoria

Art. 38 - Responsabilità personale

Capo V - Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

Art. 39 - Nomine e designazioni dei consiglieri comunali

Art. 40 - Rappresentanza istituzionale

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 41 - Convocazione del consiglio comunale

Art. 42 - Avviso di convocazione

Art. 43 - Ordine del giorno

Art. 44 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno consiliare

Capo II - Ordinamento delle adunanze

Art. 45 - Deposito degli atti

Art. 46 - Adunanze di prima convocazione

Art. 47 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 48 - Partecipazione degli assessori

Capo III - Pubblicità delle adunanze

Art. 49 - Adunanze pubbliche

Art. 50 - Adunanze segrete

Art. 51 - Tavolo istituzionale di partecipazione civica

Capo IV - Disciplina delle adunanze

Art. 52 - Comportamento dei consiglieri

Art. 53 - Ordine della discussione

Art. 54 - Comportamento del pubblico

Art. 55 - Ammissione di soggetti esterni

Capo V - Svolgimento delle sedute

- Art. 56 – Formalità preliminari e comunicazioni istituzionali
- Art. 57 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 58 - Discussione - Norme generali
- Art. 58bis – Ordine del giorno di iniziativa consiliare
- Art. 58ter – Procedura di approvazione dei regolamenti
- Art. 59 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 60 - Fatto personale
- Art. 61 - Termine dell' adunanza

Capo VI - Partecipazione del segretario generale - Il verbale

- Art. 62 - La partecipazione del segretario all' adunanza
- Art. 63 - Il verbale dell' adunanza - redazione e firma
- Art. 64 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione - Abrogato

Parte IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

- Art. 65 - Criteri e modalità

Parte V - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Competenza del consiglio

- Art. 66 - La competenza esclusiva
- Art. 67 - Conflitti di attribuzione

Capo II - Le deliberazioni

- Art. 68 - Forma e contenuti
- Art. 69 - Approvazione - revoca - modifica

Capo III - Le votazioni

- Art. 70 - Modalità generali
- Art. 71 - Votazioni in forma palese
- Art. 72 - Votazioni per appello nominale
- Art. 73 - Votazioni segrete
- Art. 74 - Esito delle votazioni
- Art. 75 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE VI - ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Art. 76 – Istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico

Parte VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 77 - Modifiche
- Art. 78 - Entrata in vigore

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. La legge sull'ordinamento delle autonomie locali, lo statuto e il presente regolamento disciplinano i compiti ed il funzionamento del consiglio comunale.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario generale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. In caso di eccezioni sollevate dai consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del regolamento, la decisione è adottata dal presidente acquisito il parere del segretario generale.

Art. 3

Diffusione dello statuto e del regolamento

1. I testi dello statuto e del regolamento del consiglio comunale sono a disposizione dei consiglieri durante le sedute consiliari e sono depositati in visione presso l'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
2. I testi dello statuto e del regolamento del consiglio comunale sono consegnati ai consiglieri neoeletti o subentranti dall'ufficio segreteria della presidenza del consiglio comunale.

Art. 4

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5

La sede delle adunanze

1. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
2. Le adunanze del consiglio comunale si svolgono presso il palazzo municipale nell'apposita sala consiliare o in altra sede pubblica o aperta al pubblico.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e dell'Unione Europea. All'interno dell'aula consiliare sono esposti oltre al gonfalone del comune, la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea e della regione.

Capo II

Il presidente del consiglio comunale

Art. 6

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale sono presiedute dal presidente del consiglio comunale.
2. In caso di decesso, dimissioni, decadenza, rimozione del presidente, lo stesso viene temporaneamente sostituito dal vicepresidente fino a nuova elezione dopo la surroga dell'avente diritto.
3. In caso di assenza o impedimento lo stesso viene temporaneamente sostituito dal vicepresidente; in caso di mancanza del vicepresidente è sostituito dal consigliere anziano che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale costituita dai voti di lista aumentati dai voti di preferenza.

Art. 7

Prima adunanza del consiglio comunale

1. Le adunanze del consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti e per l'elezione del presidente, sono presiedute dal consigliere anziano.
2. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri; in caso di parità di cifra elettorale, il più anziano di età.
3. Il presidente del consiglio comunale è nominato dal consiglio comunale nella sua prima seduta dopo la convalida degli eletti.
4. I lavori consiliari proseguono con l'elezione del vicepresidente del consiglio comunale, il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana; successivamente il sindaco presenta gli assessori nominati: dopo la presentazione degli assessori è facoltà del sindaco e dei capigruppo consiliari intervenire per brevi comunicazioni istituzionali.

Art. 8

Funzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto:
 - a) presiede il consiglio comunale;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio su richiesta del sindaco, della giunta, dei consiglieri; riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno relativi alle linee programmatiche presentate dai consiglieri secondo le norme previste dal regolamento;
 - c) convoca il consiglio comunale;
 - d) sovrintende il lavoro delle commissioni consiliari con compiti di controllo, verifica e interventi prescrittivi o sostitutivi; formula le proposte di modifica e di revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale di cui ne è relatore in sede di commissione referente e in sede consiliare;
 - e) fissa la data delle riunioni del consiglio in collaborazione con il sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo, che presiede;
 - f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni consigliere; determina l'ordine degli interventi e stabilisce il termine della discussione; proclama la volontà consiliare;

- g) ha facoltà, ravvisandone la necessità, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
- h) istituisce le commissioni consiliari, previa designazione dei componenti da parte dei capigruppo consiliari, entro trenta giorni dalla convalida degli eletti;
- i) assicura un'adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri in relazione ai provvedimenti sottoposti all'esame di commissione, in sede referente e redigente, e in sede di approvazione consiliare;
- l) garantisce a tutti i consiglieri l'utilizzo di un'apposita postazione internet con finalità istituzionali, al fine di accedere anche alla propria casella di posta istituzionale a cui sono inoltrate le convocazioni di consiglio e di commissione e la relativa documentazione in esame; l'accesso alla propria casella di posta istituzionale è garantito anche e mezzo webmail comunale e client di posta sul supporto informatico personale e privato; garantisce altresì la fruibilità di una casella istituzionale aperta assegnata ad ogni consigliere comunale per il deposito di atti, documenti, inviti e corrispondenza istituzionale;
- m) autorizza l'utilizzo della sala consiliare per eventi e riunioni; emana disposizioni in relazione all'organizzazione delle sedute consiliari, al deposito degli atti e del verbale di consiglio presso il tavolo della presidenza; emana altresì disposizioni al fine di utilizzare e tutelare i beni strumentali allocati nella sala consiliare.

Capo III

I gruppi consiliari

Art. 9

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista elettorale costituiscono un gruppo consiliare.
2. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo componente, quale unico eletto di una lista o in seguito ad abbandono del gruppo consiliare di appartenenza originaria.
3. Durante la prima seduta del consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, ogni gruppo consiliare costituito da due o più persone comunica alla presidenza del consiglio comunale il nominativo del capogruppo: nelle more della designazione il capogruppo è individuato nel consigliere candidato alla carica di sindaco o nel consigliere che ha riportato la maggior cifra elettorale individuale.
4. Il consigliere comunale che durante il mandato amministrativo quinquennale intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, inoltra una propria comunicazione al presidente del consiglio comunale con la sottoscrizione, per accettazione, del capogruppo del gruppo di confluenza, eccetto il caso in cui il consigliere stesso costituisca un nuovo gruppo consiliare.
5. In caso che più consiglieri abbandonino i gruppi consiliari di origine possono costituire il gruppo consiliare misto.
6. Per maggioranza consiliare si intendono i consiglieri comunali eletti nelle liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco eletto o che hanno dichiarato in seguito di aderirvi; per minoranza consiliare si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli appartenenti alla maggioranza consiliare quando dichiarano di ritirare la loro adesione.

Art. 10

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è organismo consultivo del presidente del consiglio comunale, concorre a definire la programmazione e a stabilire quant' altro risulti utile per il proficuo andamento dell' attività consiliare, in particolare:
2. Abrogato
3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento, dalla giunta o dal consiglio comunale; ogni capogruppo rappresenta singolarmente un valore pari al numero dei consiglieri assegnati al gruppo di appartenenza.
4. La conferenza è convocata dal presidente del consiglio comunale, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un capogruppo, a prescindere dalle formalità di convocazione, partecipano di diritto il vicepresidente del consiglio comunale, i funzionari comunali qualora necessiti la loro presenza; la programmazione consiliare può essere deliberata dai capigruppo, senza avviso di convocazione, anche in sede di consiglio comunale o di commissione consiliare qualora i capigruppo siano tutti presenti. Il presidente del consiglio comunale può ammettere i componenti della giunta ed eventuali soggetti esterni alla conferenza dei capigruppo qualora necessiti.
5. Il capogruppo che non può partecipare alla riunione della conferenza dei capigruppo può essere rappresentato da un consigliere del proprio gruppo consiliare senza formalità di delega.
6. La riunione della conferenza dei capigruppo non può assumere nessuna decisione se non è presente il quorum strutturale di almeno 7 consiglieri comunali rappresentati dai singoli capigruppo.

Capo IV

I consiglieri con funzioni di verifica e controllo

Art. 11

Designazione e funzioni

1. La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertate dal presidente unitamente a due consiglieri, uno dei quali appartenente alla minoranza consiliare, che assumono le funzioni di verifica e controllo.
- 2) In caso di mancata corrispondenza tra voti espressi e numero di votanti, il presidente dispone la ripetizione della votazione.
- 3) I due consiglieri con funzioni di verifica e controllo, uno dei quali appartenente alla minoranza consiliare, sono nominati dal presidente del consiglio comunale all'inizio di seduta secondo il principio di rotazione dell'incarico.

Capo V

Le commissioni consiliari

Art. 12

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, si avvale di commissioni consiliari che si riuniscono in sede referente o redigente, composte da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare: sono attribuiti due consiglieri nel caso in cui la maggioranza e/o la minoranza siano costituite da un unico gruppo consiliare.

2. Il criterio di proporzionalità previsto dalla legislazione vigente è assicurato attribuendo al voto di ciascun componente un valore pari al numero di consiglieri assegnati al gruppo di appartenenza; in caso di presenza di entrambi i consiglieri appartenenti al singolo gruppo di maggioranza o di minoranza, il valore attribuito a ciascuno di essi è pari alla metà dei seggi assegnati al gruppo, senza attribuzione di frazione di voto.

3. Il presidente del consiglio comunale con proprio provvedimento, previo designazione da parte dei capigruppo consiliari, costituisce le seguenti commissioni consiliari:

- Commissione Consiliare I
Affari Istituzionali e Protezione Civile
- Commissione Consiliare II
Sicurezza Pubblica
- Commissione consiliare III
Finanze, Bilancio, Patrimonio
- Commissione consiliare IV
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro
- Commissione consiliare V
Politiche Sociali e della Salute
- Commissione consiliare VI
Territorio, Ambiente
- Commissione consiliare VII
Cultura, Servizi Scolastici
- Commissione consiliare VIII
Politiche Giovanili, Sport
- Commissione consiliare IX
Rapporti istituzionali con l'ATS e l'ASST
- Commissione consiliare X
Controllo, Garanzia, Trasparenza

5. Le commissioni consiliari restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo quinquennale.

6. Il consigliere componente di commissione che non può partecipare alla riunione della commissione consiliare può essere rappresentato da un consigliere del proprio gruppo senza formalità di delega.

7. Le riunioni delle commissioni consiliari sono formalmente costituite in numero legale quando i consiglieri partecipanti rappresentano almeno 7 consiglieri assegnati.

8. I consiglieri comunali componenti di commissione sono membri effettivi con diritto di intervento e di voto; il sindaco, l'assessore delegato in materia, il presidente del consiglio comunale, sono componenti di diritto con diritto di intervento e non di voto; alle riunioni di commissione partecipano altresì con diritto di intervento: i funzionari comunali; gli esperti dei componenti effettivi di commissione; i componenti della giunta e del consiglio comunale, gli esperti esterni o cultori della materia ammessi dal presidente della commissione; i soggetti che hanno un interesse legittimo e una rappresentanza giuridica in ordine all'argomento in discussione o sono portatori di interessi collettivi legittimati ammessi dal presidente della commissione.

9. I componenti delle commissioni consiliari, ai sensi dell'art. 30, comma 8) dello statuto comunale hanno la facoltà di avvalersi in sede di commissione dell'assistenza di un proprio esperto con diritto di intervento e non di voto: l'esperto è un competente della

materia per motivo di studio, professione oppure per acquisizione di competenza ed esperienza su una data materia.

10.Lo status di esperto del consigliere comunale non configura alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il comune.

11.L'esperto del componente effettivo di commissione, il cui nominativo è comunicato al presidente di commissione dal consigliere interessato immediatamente dopo l'apposizione della firma di attestazione di presenza, svolge il proprio servizio a titolo onorario di volontariato istituzionale gratuito; non ha la rappresentanza e le prerogative del consigliere comunale che lo ha nominato; non ha alcun diritto di voto in commissione; non è computato nel calcolo del quorum necessario per la validità delle riunioni di commissioni consiliari.

Art. 13

Commissione consiliare di controllo, garanzia, trasparenza

1. La commissione, prevista dall'art. 12 del presente regolamento, concorre ad attuare i principi di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'ambito delle funzioni fondamentali del comune.

2.Nell'ambito delle proprie competenze, la commissione oltre ad esaminare le procedure e i provvedimenti adottati sotto il profilo della legittimità, può disporre l'audizione dei componenti della giunta, dei responsabili dei servizi comunali, degli amministratori e dei rappresentanti del comune in istituzioni, enti, associazioni o società partecipate.

3.Le risoluzioni adottate dalla commissione sono inoltrate al sindaco, al segretario generale, al collegio dei revisori dei conti per quanto di competenza, al presidente del consiglio comunale, ai capigruppo consiliari.

4.La presidenza della commissione è riservata ad un rappresentante della minoranza consiliare indicato dalla stessa minoranza.

Art. 14

Funzioni

1. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale e provvedono all'esame, in sede referente e in sede redigente per i regolamenti, degli atti di competenza del consiglio o, se richiesto dal sindaco, di competenza della giunta.

2. Sono esclusi dall'esame di commissione i meri atti di indirizzo, o le semplici integrazioni e le correzioni formali di provvedimenti già approvati in precedenza dal consiglio comunale.

3.Le commissioni consiliari hanno diritto di iniziativa attraverso la presentazione di proposte di deliberazioni e di mozioni.

Art. 15

Presidente di commissione

1. Il presidente presiede la commissione, richiede agli uffici competenti tutti gli elementi utili per il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno anche su richiesta dei singoli componenti, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute da la parola e modera la discussione.

2. All'atto dell'esame in sede di consiglio di un argomento trattato in commissione, il presidente della commissione stessa può riferire sulla discussione avvenuta in commissione.

3. In caso di assenza del presidente, lo stesso viene sostituito dal vice presidente il

quale ne assume le medesime prerogative; in caso di assenza anche di quest'ultimo ne assume le prerogative il componente di commissione maggiore di età.

4. Il presidente del consiglio comunale, successivamente alla costituzione delle commissioni consiliari, convoca la prima riunione delle commissioni entro venti giorni dalla loro costituzione; la prima riunione è presieduta dal presidente del consiglio comunale fino alla nomina del presidente di commissione.

5. All'inizio di seduta i componenti effettivi della commissione propongono i nominativi dei candidati alla carica di presidente sui quali si esprimono gli stessi in forma palese; viene proclamato presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tenuto conto che ogni consigliere rappresenta un valore pari al numero dei consiglieri assegnati al gruppo di appartenenza.

6. Il presidente nominato, assunta la presidenza della commissione, procede con le stesse modalità di cui al comma 5) del presente articolo, alla nomina del vicepresidente della commissione.

Art. 16

Convocazione e funzionamento

1. Le commissioni consiliari sono convocate in seduta pubblica dai rispettivi presidenti di loro iniziativa, su richiesta del sindaco o dell'assessore delegato in materia, del presidente del consiglio comunale, del singolo componente di commissione il quale deve motivare la richiesta, indicando gli argomenti da trattare nell'ambito delle proprie prerogative relative al diritto di iniziativa del consigliere comunale, entro venti giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione, inoltrato alla casella email istituzionale personale dei componenti della commissione effettivi e di diritto: sindaco, assessore delegato in materia, presidente del consiglio comunale, unitamente all'allegato ordine del giorno con indicati gli argomenti da trattare, deve essere recapitato almeno due giorni prima della riunione; tali giorni si intendono liberi ed interi compreso nel computo i giorni festivi, senza computare il giorno iniziale dell'inoltro dell'avviso di convocazione né quello finale dell'adunanza; in caso d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta di commissione; l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati sulla pagina web del comune.

3. L'avviso di convocazione, su supporto informatico di sola lettura con la firma elettronica leggera del presidente di commissione e assunto a protocollo dell'ente, è inoltrato dalla segreteria di commissione ai destinatari a mezzo email istituzionale.

4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della commissione sono messi a disposizione, in forma cartacea e in forma digitale, presso l'ufficio competente il giorno successivo all'inoltro dell'avviso di convocazione; in sede di commissione possono essere presentati documenti aggiuntivi, integrativi e di perfezionamento relativi agli argomenti in esame.

5. Ai sensi di legge, gli schemi di provvedimento, dopo l'esame presso la competente commissione consiliare, relativi agli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti sono pubblicati sulla pagina web del comune prima che siano portati all'approvazione dell'organo consiliare.

6. All'inizio dei lavori, il presidente di commissione, al fine di attestare la presenza dei componenti effettivi per l'ottenimento del gettone di presenza, richiede l'apposizione della firma, da parte di ciascun componente effettivo, su apposito modulo che, sottoscritto dal presidente stesso, è inoltrato all'ufficio ragioneria per la liquidazione del compenso di legge.

Il responsabile del servizio a cui afferisce la commissione rilascia ai componenti di commissione richiedenti, l'attestato di presenza ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

7. E' facoltà del presidente, valutato il contesto della riunione, prevedere la stesura del verbale sintetico di seduta sottoscritto dal presidente stesso.

8. Ai fini della pubblicizzazione delle sedute di commissione si applica l'art. 49, comma 2) del presente regolamento.

Art. 16bis

Parere delle commissioni convocate in sede referente

1. I lavori delle commissioni si concludono con l'espressione del parere, in sede referente, previo votazione, secondo la formula: "favorevole", "favorevole a condizione", "contrario", "astenuato".

Art. 16ter

Approvazione degli articoli dei regolamenti in sede di commissione redigente

1. Il testo dei singoli articoli dei regolamenti comunali, dopo l'illustrazione da parte del relatore, sono posti dal presidente di commissione in votazione, previo illustrazione, esame e votazione di eventuali emendamenti al testo dell'articolo.

2. Il presidente, dopo la votazione del testo dell'articolo e di eventuali emendamenti allo stesso, annuncia l'esito secondo la formula: "La commissione approva" oppure "La commissione respinge", in riferimento ad ogni singolo articolo o emendamento allo stesso.

3. L'esito di tutte le singole votazioni è riportato in un apposito verbale di commissione sottoscritto dal presidente; in mancanza del verbale con riportati gli esiti delle singole votazioni, gli atti della commissione convocata in sede redigente sono nulli.

4. Il testo del regolamento è successivamente approvato nel suo complesso dal consiglio comunale.

Art. 17

Il relatore dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento sottoposto all'esame del consiglio comunale e delle commissioni consiliari è presentato da un relatore: sindaco, assessore delegato in materia, presidente del consiglio comunale per provvedimenti di modifiche statutarie o di regolamento del consiglio comunale, presidente di commissione consiliare o consigliere comunale.

2. In sede di commissione e in sede consiliare il relatore può avvalersi del supporto di uno o più funzionari incaricati del servizio di competenza.

3. Il consigliere comunale è altresì relatore dei provvedimenti di propria competenza inerenti al diritto di iniziativa.

Art. 18

Personale

1. Il responsabile del servizio competente assegna le funzioni amministrative necessarie per l'attività delle commissioni consiliari al personale appartenente al proprio servizio.

Art. 19 - Abrogato

Art. 20

Gettone di presenza

1. Ai consiglieri comunali componenti effettivi delle commissioni consiliari è corrisposto il gettone di presenza per ogni seduta di commissione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Capo VI

Art. 21

Commissioni di indagine sull' attività della amministrazione

1. Il consiglio comunale, in attuazione delle disposizioni di legge, può istituire apposite commissioni di indagine sull' attività della amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. Le commissioni di indagine sono costituite da un consigliere per ciascun gruppo consiliare senza possibilità di deleghe.
3. Il consiglio comunale delibera a voto palese la costituzione della commissione in base alle designazioni dei gruppi e con successiva votazione a scrutinio segreto, su unica scheda, nomina il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i componenti.
4. Le sedute delle commissioni sono segrete.
5. Alla commissione non è opponibile, da parte degli uffici, il segreto d' ufficio.
6. Le commissioni devono completare i loro lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla loro istituzione trasmettendo una relazione riservata al presidente del consiglio comunale.
7. Per ogni indagine il consiglio stabilirà il relativo programma organizzativo e finanziario.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

Norme generali

Art. 22

Riserva di legge

1. L' elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 23

Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all' atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell' organo elettorale preposto, ovvero, in caso di surrogazione, non appena verificata l' insussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Nella prima adunanza successiva all' elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l' osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle

cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni che seguono il verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.

4. Il sindaco, quale componente del consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti.

Art.24 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs 267/2000.

Art. 25 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato; in caso contrario lo dichiara decaduto.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, i consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il presidente del consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. Abrogato

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all' art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n 570, previo accertamento dell' insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 26

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando ne sussistono i motivi previsti dalla legge.

2. Il presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell' ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell' art.15 comma 4bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall' art.1 della legge 12 gennaio 1994 n. 30, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l' esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

Capo III

Diritto d'iniziativa

Art. 27

Proposte di deliberazioni

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all' ordine del giorno del consiglio che consistono in correzioni di forma, modificazioni, integrazioni, sostituzioni, soppressioni del testo della proposta di deliberazione.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione è inoltrata al presidente del consiglio comunale il quale provvede a trasmetterla al sindaco e al responsabile del servizio competente; la proposta di deliberazione viene successivamente esaminata dalla competente commissione consiliare in sede referente o redigente entro trenta giorni ed iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale convocato successivamente alla seduta della commissione.

Art. 27bis

Procedura di presentazione ed esame degli emendamenti

1. Le proposte di emendamenti formulate dai consiglieri comunali o dal relatore del provvedimento devono essere coerenti con l'oggetto del provvedimento e devono essere protocollate ed indirizzate al sindaco o all'assessore delegato in materia, al presidente del consiglio comunale e al responsabile del servizio competente almeno 48 ore prima dell'ora di convocazione della seduta.

2.E' facoltà del presidente del consiglio comunale, sentito il responsabile del servizio competente, dichiarare la non ammissibilità dell'emendamento alla presentazione, illustrazione e votazione, in sede consiliare, specificando le motivazioni, qualora ravvisi l'incoerenza dell'emendamento presentato con l'oggetto del provvedimento o con la struttura formale sia per quanto riguarda la parte narrativa che per quanto riguarda la parte prescrittiva della deliberazione, o ravvisi che la proposta emendativa non rientri tra le competenze del consiglio comunale.

3.In ordine alla proposta o schema del bilancio di previsione ed eventuali variazioni sono ammissibili esclusivamente emendamenti relativi agli interventi; non sono ammissibili emendamenti alla proposta o schema del rendiconto.

4.Al fine di garantire la visione degli emendamenti a tutti i consiglieri comunali prima della seduta consiliare per ottemperare al principio della trasparenza amministrativa, gli stessi sono messi a disposizione in formato cartaceo e in formato digitale presso l'ufficio segreteria del sindaco – segreteria della presidenza del consiglio comunale, e successivamente sottoposti alla votazione in sede consiliare previo acquisizione del parere tecnico del responsabile del servizio competente; durante la seduta consiliare il relatore può apportare al testo della deliberazione eventuali integrazioni formali o eventuali correzioni, previo parere del responsabile del servizio competente o del segretario generale, dandone comunicazione al Consiglio comunale prima dell'approvazione dello schema di deliberazione.

5.In caso di convocazione d'urgenza del consiglio comunale, gli emendamenti relativi ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno possono essere presentati nel corso della seduta.

6.Il responsabile del servizio competente, al fine della ragionevolezza dei tempi di procedura e di efficacia dell'azione amministrativa, procede all'accorpamento degli emendamenti, presentati dallo stesso gruppo consiliare o da più gruppi, con contenuto analogo o insistenti sugli stessi interventi in relazione alla proposta o schema di bilancio preventivo ed eventuali variazioni, da sottoporre successivamente in un'unica votazione consiliare.

7.Qualora il consiglio comunale approvi un emendamento riferito ad uno specifico provvedimento o ad un particolare dello stesso, decadono contemporaneamente tutti gli emendamenti simili riferiti allo stesso specifico provvedimento o ad un particolare dello stesso.

Art. 28 **Interrogazioni**

1.Il consigliere comunale ha diritto di presentazione di interrogazioni al sindaco o all'assessore delegato in materia con risposta orale in sede consiliare o con risposta scritta. L'interrogazione è un atto per sapere se un certo fatto sia vero, quali informazioni si posseggano in proposito, se si intende comunicare notizie al consiglio ed anche se si intendano adottare appositi provvedimenti.

2.L'interrogazione con risposta orale in sede consiliare è presentata per iscritto dal consigliere proponente al presidente del consiglio comunale e al sindaco o all'assessore delegato in materia prima della convocazione del Consiglio comunale; è iscritta all'ordine del giorno consiliare secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale, riportando il titolo in modo conciso e chiaro e il nominativo del consigliere/i proponente/i.

3.In sede consiliare l'interrogazione è letta dal consigliere proponente o da uno solo dei consiglieri proponenti; l'intervento deve essere contenuto in un termine di tempo di tre

minuti. Dopo la risposta del sindaco o dell'assessore delegato in materia contenuta in un termine di tempo di tre minuti, il consigliere ha diritto di replica entro il termine di tempo di tre minuti. In caso di superamento dei tempi prescritti, il presidente del consiglio richiama il consigliere, il sindaco o l'assessore delegato; in caso di prosecuzione dell'intervento il presidente toglie definitivamente la parola al consigliere, al sindaco o all'assessore delegato, sospendendo la diffusione audio.

4. Se al momento della discussione in sede consiliare, l'interrogante non è presente, l'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.

5. Le interrogazioni con risposta scritta sono recapitate al consigliere proponente a mezzo email istituzionale entro venti giorni dal loro inoltro al sindaco o all'assessore delegato in materia.

6. Le interrogazioni consiliari dichiarate urgenti dalla conferenza dei capigruppo, nel limite di una per ciascun gruppo consiliare, sono inserite all'inizio dell'ordine del giorno consiliare.

Art. 29 Mozioni

1. Il consigliere comunale ha diritto di presentazione di mozioni consiliari sulle quali si pronuncia il consiglio comunale a maggioranza con voto palese.

La mozione è un atto consiliare di indirizzo politico al fine di promuovere un dibattito e una deliberazione del consiglio su argomenti che si ritengano essere di interesse per la civica comunità.

2. La mozione è presentata per iscritto dal consigliere proponente al presidente del consiglio comunale e al sindaco o all'assessore delegato in materia prima della convocazione del consiglio; è iscritta all'ordine del giorno consiliare secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale, riportando il titolo in modo conciso e chiaro e il nominativo del consigliere/i proponente/i.

3. La mozione è letta dal consigliere proponente o da uno solo dei consiglieri proponenti; l'intervento deve essere contenuto in un termine di tempo di cinque minuti. Hanno facoltà di intervento il sindaco, i singoli assessori, i singoli consiglieri, contenendo i rispettivi interventi in un termine di tempo di cinque minuti; il consigliere ha diritto di replica entro il termine di tempo di tre minuti.

In caso di superamento dei tempi prescritti, il presidente del consiglio richiama il consigliere, il sindaco o l'assessore delegato; in caso di prosecuzione dell'intervento il presidente toglie definitivamente la parola al consigliere, al sindaco e all'assessore delegato, sospendendo la diffusione audio.

4. Il testo delle mozioni consiliari può essere emendato previo consenso del proponente.

5. Se al momento della discussione in sede consiliare, il consigliere proponente non è presente, la mozione è rinviata alla seduta successiva.

6. Prima della votazione, è facoltà dei capigruppo consiliari o di un consigliere comunale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, fare la propria dichiarazione di voto entro il termine di tempo di tre minuti.

7. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali in merito alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo, così come previsto dall'art. 32 dello statuto comunale, seguono la stessa procedura prevista per le mozioni consiliari con il raddoppio dei tempi di intervento e di dichiarazione di voto.

8. Le mozioni consiliari dichiarate urgenti dalla conferenza dei capigruppo, nel limite di una per ciascun gruppo consiliare, sono inserite all'inizio dell'ordine del giorno consiliare dopo eventuali interrogazioni urgenti.

Art. 30

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Ai sensi dell' art. 27, comma 4, dello statuto comunale, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio entro il termine di venti giorni quando lo richiedono almeno tre consiglieri, inserendo all' ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti nell'ambito delle proprie prerogative in relazione al diritto di iniziativa.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco e al presidente del consiglio comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell' ente.
3. Nella richiesta di convocazione i consiglieri comunali devono indicare gli argomenti all' ordine del giorno ovvero le proposte di deliberazione, le interrogazioni, le mozioni o gli ordini del giorno sulle linee programmatiche: per ogni tipo di argomento viene seguita la procedura prevista dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Nel caso dell' inosservanza dell' obbligo di convocazione del consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Art. 31

Diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all' espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, di consultazione e di aver copia, senza alcun addebito di spesa, di tutti gli atti e documenti dell' amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed all' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dei servizi comunali.
3. L' esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione ai responsabili dei servizi comunali, aziende, istituzioni e organismi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line delle stesse, è inviato ai capigruppo consiliari a mezzo email istituzionale.

Art. 32

Diritto di rilascio di copie di atti amministrativi

1. Il rilascio di copie è indirizzato al responsabile del servizio ed è presentato dal consigliere richiedente all'ufficio protocollo dell'ente.
2. Il responsabile del servizio rilascia le copie richieste su supporto informatico a mezzo email istituzionale o con deposito presso la casella istituzionale aperta nella forma cartacea entro dieci giorni dalla data di protocollazione della richiesta; in caso di atti

particolarmente complessi, sia come tempi di ricerca che come formato da riprodurre, il rilascio avviene entro trenta giorni.

3. In caso di diniego di accesso agli atti a termini di legge e di regolamento, il responsabile del servizio avvisa il richiedente a mezzo email istituzionale

Art. 33 - Abrogato

Capo IV

Esercizio del mandato elettivo

Art. 34

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l' esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge vigente.

2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l' effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un' adunanza al giorno.

3. Il gettone di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l' effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. La legge definisce lo status degli amministratori locali prevedendo indennità, gettoni di presenza, divieto di cumulo, rimborso delle spese di viaggio, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, disposizioni fiscali nell'ambito dell'espletamento del mandato istituzionale.

Art. 35

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell' adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 36

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del consiglio comunale al fine dell'espletamento del proprio mandato istituzionale.

Art. 37

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 38

Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere è responsabile personalmente per i voti espressi sui provvedimenti amministrativi adottati dal consiglio comunale.
2. La responsabilità amministrativa per danno erariale causato all'ente, civile, penale, è determinata dalla legge.
3. E' esente da responsabilità il consigliere comunale assente, che non abbia preso parte alla votazione del provvedimento in esame, che abbia espresso voto contrario.
4. Il voto di astensione non esclude la configurazione di proprie responsabilità.

Capo V

Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

Art. 39

Nomine e designazioni dei consiglieri comunali

1. Per le nomine e le designazioni riservate dalla legge al consiglio comunale, vale il principio della maggioranza relativa.
2. In rappresentanza della minoranza consiliare, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti coloro che, designati dalla minoranza, nella votazione riportino il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.

Art. 40

Rappresentanza istituzionale

1. La rappresentanza istituzionale è disciplinata dal regolamento comunale del cerimoniale.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Convocazione

Art. 41

Convocazione del consiglio comunale

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata con notifica a domicilio dei consiglieri entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco eletto ed è presieduta dal consigliere anziano, che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale costituita dai voti di lista aumentati dai voti di preferenza, fino all'elezione del presidente del consiglio comunale.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o non intenda presiedere la prima seduta del consiglio comunale, la presidenza è assunta dal consigliere che segue nella graduatoria dell'anzianità come definita dal comma precedente.
4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del consiglio su propria determinazione, per richiesta del sindaco, di tre consiglieri comunali nell'ambito delle proprie prerogative in relazione al diritto di iniziativa.
5. Nel caso di richiesta di convocazione da parte del sindaco o di tre consiglieri comunali il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio entro il termine di venti giorni inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. L'avviso di convocazione, inoltrato alla casella email istituzionale personale dei componenti del consiglio comunale unitamente all'allegato ordine del giorno con indicati gli argomenti da trattare, deve essere recapitato almeno tre giorni prima della riunione; tali giorni si intendono liberi ed interi compreso nel computo i giorni festivi, senza computare il giorno iniziale dell'inoltro dell'avviso di convocazione né quello finale dell'adunanza; in caso d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta consiliare.
7. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale, sono messi a disposizione in formato cartaceo e in formato digitale presso l'ufficio segreteria del sindaco – segreteria della presidenza del consiglio comunale il giorno successivo all'inoltro dell'avviso di convocazione.
8. Il consiglio comunale convocato d'urgenza, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno esclusi dall'esame preliminare di commissione, può a maggioranza differire l'esame degli stessi al giorno seguente.
9. In caso di ritardo nell'inoltro a mezzo email istituzionale dell'avviso di convocazione, il mancato rispetto dei termini di inoltro non si configura quale presupposto di illegittimità qualora il consigliere interessato partecipa all'adunanza alla quale è stato invitato.
10. La data di inoltro dell'avviso di convocazione è riscontrabile dal server al quale è collegato il supporto informatico utilizzato per l'invio dell'avviso stesso.

Art. 42

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione precisa il giorno, l'ora, la sede della prima e della seconda convocazione, l'eventuale carattere d'urgenza dell'assemblea, nonché l'invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
2. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione è inoltrato su supporto informatico di sola lettura con la firma elettronica leggera del presidente del consiglio comunale e assunto al protocollo dell'ente; in caso di assenza o impedimento del presidente deve contenere la firma elettronica leggera del vicepresidente.

Art. 43

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno che viene preventivamente presentato alla conferenza dei capigruppo consiliari i quali definiscono la programmazione dei lavori del consiglio comunale.

2. E' compito del presidente del consiglio comunale stabilire, rettificare, integrare l'ordine del giorno secondo la procedura prevista dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

3. L'iniziativa degli argomenti da inserire all'ordine del giorno consiliare spetta al sindaco, alla Giunta comunale, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri comunali secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

4. Gli argomenti sono iscritti all'ordine del giorno in modo conciso, chiaro e specifico in modo tale da individuare con certezza l'oggetto e consentire l'immediata comprensione da parte dei consiglieri e dei cittadini.

5. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione di cui costituisce parte sostanziale e integrante.

6. In casi straordinari di necessità e d'urgenza il presidente del consiglio comunale può aggiungere argomenti all'ordine del giorno già inoltrato ai consiglieri comunali a prescindere dall'esame in sede di commissione; il consiglio comunale può a maggioranza differire l'esame al giorno seguente.

Art. 44

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno consiliare

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno consiliare è pubblicato all'albo pretorio on line, sulla pagina web del comune, sui manifesti da affiggere negli appositi spazi istituzionali individuati sul territorio comunale.

2. L'ufficio segreteria del sindaco – segreteria della presidenza del consiglio comunale inoltra a mezzo email istituzionale l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno consiliare oltre che ai componenti del consiglio comunale:

- ai componenti della giunta comunale;
- al sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze;
- ai responsabili dei servizi comunali;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Tradate;
- agli organi di informazione locale.

Capo II

Ordinamento delle adunanze

Art. 45

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti compreso lo schema di deliberazione e la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno consiliare sono messi a disposizione in formato cartaceo e in formato digitale presso l'ufficio segreteria del sindaco – segreteria della presidenza del consiglio comunale, il giorno successivo all'inoltro dell'avviso di convocazione.
2. La documentazione prevista dal comma precedente del presente articolo è a disposizione per la visione da parte dei componenti della giunta comunale, dei consiglieri comunali, dei responsabili dei servizi comunali.
3. La proposta di deliberazione è sottoposta alla discussione e all'approvazione consiliare a condizione che siano stati espressi i pareri dei responsabili dei servizi e del collegio dei revisori dei conti quando richiesto dalla legislazione vigente, e che sia stata depositata nelle modalità e nei tempi prescritti dal comma 1) del presente articolo.
4. I meri atti di indirizzo sottoposti alla discussione e all'approvazione consiliare sono esclusi dall'acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi.
5. Le cartellette contenenti gli atti di cui al comma 1) del presente articolo sono depositate in sala consiliare presso la presidenza del consiglio comunale in visione da parte dei componenti della giunta e del consiglio.

Art. 46

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente il quorum strutturale di almeno 7 consiglieri comunali assegnati al comune senza computare a tal fine il sindaco.
2. L' adunanza si tiene all' ora fissata nell' avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l' appello nominale, eseguito dal segretario generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa l' ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l' appello, sono tenuti a darne avviso al segretario generale.
5. Quando, all'atto della votazione, non è presente il numero legale per deliberare, il presidente richiama in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e fa ripetere la votazione. Nel caso in cui il numero legale non viene raggiunto, l' adunanza viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.
6. I consiglieri che escono dalla sala all' atto della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza.

Art. 47

Adunanze di seconda convocazione

1.L'adunanza in seconda convocazione, che segue la prima adunanza dichiarata deserta per mancanza del numero legale, non può deliberare se non è presente il quorum strutturale di almeno 4 consiglieri comunali assegnati al comune senza computare a tal fine il sindaco, eccetto per l'approvazione del bilancio dell'ente e del piano di governo del territorio per i quali necessita la presenza del quorum strutturale di almeno 7 consiglieri comunali assegnati al comune.

2. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta consiliare di seconda convocazione, ove manchi la presenza del quorum di almeno 4 consiglieri comunali assegnati, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 48

Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

Pubblicità delle adunanze

Art. 49

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche salvo quanto previsto dal successivo articolo del presente regolamento in ordine alle sedute segrete.

2.I consiglieri comunali sono consapevoli che, nell'ambito del parere/anno 2002 del Garante per la protezione dei dati personali ed in ottemperanza al diritto di cronaca, è consentito a chiunque ed in particolare ai giornalisti e agli operatori dell'informazione trasmettere, riprodurre, pubblicare a mezzo stampa, ripresa televisiva, flusso dati audio/video a mezzo web, tutto ciò che avviene durante le sedute consiliari e di commissione nel rispetto della legislazione vigente; nell'ambito della diffusione dell'informazione si richiama la tutela prevista per i dati sensibili così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 196/2003 in particolare per ciò che attiene lo stato di salute e la vita sessuale.

3.L'ufficio di presidenza del consiglio comunale garantisce la trasmissione delle sedute consiliari a mezzo server dell'ente secondo il flusso dati audio/video in modalità streaming.

Art. 50

Adunanze segrete

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta quando l'argomento all'ordine del giorno consiliare prevede la valutazione delle capacità professionali e qualità morali di persone.

2.Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno consiliare.

3.Durante le sedute segrete sono presenti in aula i componenti della giunta e del consiglio comunale, il segretario generale, i funzionari comunali se non parte in causa, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 51

Tavolo istituzionale di partecipazione civica

1. Ai sensi dell'art. 74, comma 3) dello statuto comunale, su iniziativa del presidente del Consiglio comunale o su richiesta formale del sindaco, dell'assessore delegato in materia, di tre consiglieri comunali, dei legittimi rappresentanti di enti, di associazioni, di comunità, di comitati, di cittadini liberamente riuniti, con le stesse modalità di convocazione del consiglio comunale entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, sentito il parere della conferenza dei capigruppo consiliari, è convocato dal presidente del consiglio comunale il tavolo istituzionale di partecipazione civica al fine di acquisire direttamente il parere su particolari argomenti e problemi di rilevanza collettiva presenti sul territorio comunale.

2. Il tavolo istituzionale di partecipazione civica è costituito dai componenti della giunta comunale, del consiglio comunale e dai rappresentanti dei promotori della riunione; al tavolo partecipano con diritto di intervento i cittadini.

3. Il tavolo istituzionale, dopo l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, può proporre agli organi comunali in relazione alle rispettive competenze, l'adozione di atti di indirizzo o deliberativi.

Capo IV

Disciplina delle adunanze

Art. 52

Comportamento dei consiglieri

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri è effettuata dal consigliere anziano; può essere successivamente modificata dal presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati.

3. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.

4. Il presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri, o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.

5. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

6. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola il regolamento, il presidente lo richiama al fine di adempiere al proprio mandato con onore e rigore istituzionale. Se il consigliere persiste, senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente invita il consigliere ad abbandonare l'emiciclo consiliare durante la discussione generale del provvedimento in esame; allo stesso è negato il diritto di intervento in relazione all'argomento in discussione fatto salvo il diritto di voto. Qualora il consigliere si rifiuti di abbandonare l'emiciclo consiliare e persiste in atteggiamenti di grave disturbo, il presidente può richiedere l'intervento della forza pubblica per far accompagnare il consigliere all'esterno dell'aula consiliare, fatto salvo il diritto di voto. Il presidente, in caso di parole volgari, offensive e irriverenti, censura per indegnità istituzionale il comportamento del consigliere responsabile del turpiloquio; della censura si fa menzione nel verbale di consiglio.

Art. 53

Ordine della discussione

1. Il consigliere che intende prendere la parola fa richiesta al presidente al termine della relazione di presentazione del provvedimento in esame o successivamente all'intervento già in corso.
2. Il presidente concede la facoltà di parola al consigliere che richiede di intervenire.
3. Il presidente può interrompere il consigliere che sta intervenendo per richiamo ai principi di comportamento come previsti dall'articolo precedente del presente regolamento.
4. Al termine degli interventi dei consiglieri, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione generale; segue l'eventuale replica del relatore, l'eventuale presentazione degli emendamenti previo acquisizione dei pareri di legge, ed infine le eventuali dichiarazioni di voto e la votazione sul provvedimento complessivo in esame.

Art. 54

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico può assistere alla seduta consiliare nello spazio dell'aula ad esso riservato di fronte all'emiciclo consiliare; ognuno è tenuto ad un comportamento rispettoso e consono alla seduta istituzionale. A lato dell'emiciclo consiliare lo spazio è riservato ai funzionari comunali, agli addetti all'organizzazione consiliare e ai giornalisti.
2. Il presidente del consiglio comunale, in caso di grave disturbo da parte del pubblico tale da impedire un sereno e ordinato proseguimento del dibattito consiliare, con propria autonoma ed insindacabile decisione può sospendere la seduta per proseguire a porte chiuse o rinviarla in altra data.
3. Il presidente del consiglio comunale, in caso di grave disturbo causato dal comportamento di una singola persona o da più persone, previo reiterati richiami al fine di interrompere ogni azione di grave turbamento dei lavori consiliari, può richiedere l'intervento della forza pubblica per far accompagnare all'esterno dell'aula consiliare chi o coloro che impediscono il regolare svolgimento della seduta consiliare.

Art. 55

Ammissione di soggetti esterni

1. Il presidente del consiglio comunale, considerato il contesto dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, dell'assessore delegato in materia, di un consigliere comunale, può ammettere con diritto di intervento il segretario generale, i funzionari comunali, i revisori dei conti, altri soggetti istituzionali il cui intervento è pertinente con l'argomento in discussione.
2. Il presidente del consiglio comunale può altresì ammettere con diritto di intervento, previo parere consultivo dei capigruppo consiliari e sospensione temporanea del consiglio, al fine di garantire il più ampio e approfondito esame dell'argomento in discussione, necessario per la formazione della consapevole volontà dell'organo consiliare, altri soggetti esterni quali gli esperti dei consiglieri comunali componenti di commissione; gli esperti esterni o cultori della materia oggetto del dibattito consiliare, soggetti che hanno un interesse legittimo e hanno rappresentanza giuridica in ordine all'argomento in discussione o sono portatori di interessi collettivi legittimati.

Capo V

Ordine dei lavori

Art. 56

Formalità preliminari e comunicazioni istituzionali

- 1) Dichiarata aperta la seduta consiliare da parte del Presidente e concluse le formalità preliminari in ordine all'appello degli consiglieri da parte del Segretario generale, il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale, possono fare brevi comunicazioni istituzionali, contenute nel limite di cinque minuti per ciascun intervento, su fatti ed eventi di particolare importanza e attualità. In occasione della seduta di insediamento del Consiglio comunale e di eventi solenni, i lavori saranno preceduti dall'ascolto, in piedi, nella forma breve, degli inni nazionale ed europeo.
- 2) All'inizio della seduta, i singoli consiglieri comunali possono fare brevi comunicazioni istituzionali contenute nel limite di tre per ciascun intervento su fatti ed eventi di particolare importanza.
- 3) Le comunicazioni non sono il presupposto per promuovere dibattiti in sede consiliare o risposte immediate da parte del sindaco, degli assessori, del presidente del consiglio comunale o dei singoli consiglieri comunali.
- 4) Le comunicazioni e gli interventi previsti dai commi precedenti del presente articolo, non possono superare il limite complessivo di tempo di mezz'ora.

Art. 57

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le eventuali comunicazioni istituzionali, procede all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente su richiesta di un componente della giunta o del consiglio comunale. La decisione del presidente, qualora non abbia ottenuto il consenso unanime del consiglio, è posta in votazione ed è accolta a maggioranza di almeno 13 componenti del consiglio comunale.
2. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 58

Discussione - Norme generali

1. Al termine dell'illustrazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dal presente regolamento per le interrogazioni e le mozioni consiliari, il presidente apre la discussione generale e concede la facoltà di parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, informandosi al principio che ogni componente del consiglio e della giunta ha diritto di intervento, a prescindere dalla dichiarazione di voto finale.
2. Il relatore del provvedimento ha diritto di intervento al fine di illustrare il provvedimento in esame entro il termine di tempo di dieci minuti e ha diritto di replica al termine della discussione generale entro il termine di tempo di dieci minuti.
3. Ogni componente della giunta e del consiglio comunale ha diritto di intervento entro il termine di tempo di cinque minuti.
4. In caso di superamento dei tempi prescritti, il presidente del consiglio richiama il consigliere o il componente della giunta; in caso di prosecuzione dell'intervento il presidente toglie definitivamente la parola al consigliere o al componente della giunta sospendendo la diffusione audio.

5. I tempi di intervento di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo sono raddoppiati qualora i provvedimenti in esame rientrano nell'ambito delle competenze in materia finanziaria, urbanistica e di lavori pubblici.

6. I termini di tempo e di numero di interventi previsti dai commi 2) e 3) del presente articolo possono essere derogati dal presidente del consiglio comunale in seguito a giustificate motivazioni, dopo aver valutato il contesto della discussione garantendo in ogni caso il principio di imparzialità, coerenza e di ragionevolezza a cui si ispira la direzione dei lavori consiliari,

7. Il presidente del consiglio comunale, al termine degli interventi, dichiara chiusa la discussione generale e concede la facoltà di intervento al relatore per l'eventuale replica a chiusura del dibattito entro il termine di tempo di dieci minuti.

8. Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente concede la facoltà ai singoli capigruppo consiliari o loro delegati di illustrare eventuali emendamenti al testo del provvedimento in votazione, secondo il principio della ragionevolezza dei tempi di procedura e di efficacia dell'azione amministrativa, entro il termine di tempo massimo di tre minuti per ciascun emendamento e comunque entro il tempo complessivo di trenta minuti per ogni gruppo consiliare; al termine dell'illustrazione singola o complessiva degli emendamenti, ogni emendamento è posto in votazione alla presenza del proponente previo parere favorevole o contrario del relatore, del sindaco o dell'assessore delegato in materia.

9. Al termine dell'eventuale votazione di proposte emendative, il presidente concede ai capigruppo consiliari o ad un consigliere per ciascun gruppo di appartenenza, la facoltà di dichiarazione di voto entro il termine di tempo di tre minuti ciascuna; hanno facoltà di dichiarazione di voto anche i consiglieri comunali che intendono dissentire dall'orientamento di voto espresso dal rappresentante del proprio gruppo consiliare di appartenenza.

10. La parte narrativa e dispositiva della deliberazione, depositata all'atto della convocazione del consiglio comunale, è data per acquisita da parte del consiglio comunale; in caso di richiesta da parte di un componente del consiglio, il relatore si limita alla lettura della parte dispositiva della deliberazione.

11. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere supportata da sussidi cartografici e audiovisivi.

Art. 58bis

Ordini del giorno di iniziativa consiliare

1. Ciascun consigliere, nel limite di un ordine del giorno per ogni gruppo consiliare, può presentare durante la discussione generale del provvedimento in esame uno specifico ordine del giorno coerente con l'argomento trattato.

2. L'ordine del giorno è un atto scritto che non si configura quale emendamento, presentato al fine di esprimere una direttiva politica alla Giunta Comunale; esso impegna la Giunta Comunale ad intervenire successivamente all'approvazione del provvedimento stesso, al fine di apportare perfezionamenti o modifiche al provvedimento approvato.

3. L'ordine del giorno è ammesso dal presidente del consiglio comunale previo parere del segretario generale.

4. L'ordine del giorno è illustrato dal proponente entro il termine di tempo di tre minuti, al termine del quale, acquisito l'eventuale parere del sindaco o dell'assessore delegato in materia o di un rappresentante per ciascun gruppo consiliare entro il termine di tre minuti, è posto in votazione.

5. Il sindaco può richiedere al proponente che l'ordine del giorno sia accolto dal consiglio quale raccomandazione senza vincolo di indirizzo politico.

Art. 58ter

Procedura di approvazione dei regolamenti

1. Ad esclusione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale, i regolamenti, il cui articolato è approvato dalla competente commissione consiliare riunita in sede redigente, sono approvati in sede consiliare previo illustrazione del provvedimento da parte del relatore entro il termine di tempo di dieci minuti ed eventuale dichiarazione di voto da parte di un rappresentante per ogni gruppo consiliare entro il termine di tre minuti ciascuno; non è ammessa la discussione generale e la presentazione di emendamenti; nel dispositivo di deliberazione consiliare è riportata la data di approvazione dell'articolato da parte della competente commissione consiliare riunita in sede redigente.

Art. 59

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si configura quale richiesta da parte di uno o più consiglieri di non sottoporre alla discussione consiliare un provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

2. La questione sospensiva si configura quale richiesta di rinvio del provvedimento in esame in sede di commissione o ad altra seduta consiliare.

3. La questione pregiudiziale, presentata per iscritto precisandone i motivi prima della discussione del provvedimento, e la questione sospensiva, presentata per iscritto precisandone i motivi prima della votazione della deliberazione, sono rispettivamente presentate da un consigliere proponente ed illustrate entro il termine di tempo di tre minuti; sulle proposte presentate di questione pregiudiziale o sospensiva può intervenire un consigliere per ogni gruppo consiliare entro il termine di tempo di tre minuti. Il consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 60

Fatto personale

1. Nel corso della seduta consiliare un consigliere comunale può domandare la parola per fatto personale nel caso in cui egli si sia sentito messo sotto accusa per il proprio comportamento o nel caso in cui gli siano stati attribuiti fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle da lui espresse; colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha la possibilità di parlare soltanto per precisare il significato delle parole da lui dette: gli interventi da parte dei consiglieri coinvolti sono contenuti entro il termine di tempo di tre minuti ciascuno.

2. Nel caso in cui, nel corso di una discussione, un consigliere comunale venga accusato di fatti che danneggiano la sua reputazione egli può chiedere al presidente del consiglio comunale di nominare una commissione interna al consiglio composta dal presidente stesso e da due consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare, che verifichi e giudichi sulla questione; il consiglio prende atto successivamente delle conclusioni della commissione senza alcuna discussione o espressione di voto.

Art. 61

Termine dell'adunanza

1. Il presidente dichiara conclusa la riunione esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Qualora l'ordine del giorno non venga esaurito e nell'avviso di convocazione non è fissata un'altra data, il presidente, sentiti il sindaco e i capigruppo, può decidere, prima di dichiarare conclusa la riunione, la data, l'ora e il luogo della prosecuzione del consiglio. La data di prosecuzione è comunicata a tutti i componenti del consiglio comunale a mezzo email istituzionale.

Capo VI

Partecipazione del segretario generale

Il verbale

Art. 62

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario generale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 63

Il verbale della seduta consiliare

1. La rappresentazione informatica-digitale della videoregistrazione sonora costituisce il verbale della seduta consiliare.
2. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione, il verbale è costituito da un testo redatto, in formato cartaceo, dal segretario generale.
3. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di videoregistrazione viene disattivato e il verbale è redatto con le modalità stabilite dal comma 2) del presente articolo.
4. Il verbale della seduta, redatto in forma informatico-digitale di cui al comma 1) del presente articolo, non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio comunale.

Art. 64 - Abrogato

Parte IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art.65

Criteri e modalità

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico- amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico.

4. Il consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del sindaco di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario, patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il consiglio può esprimere, in ogni occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

Parte V

LE DELIBERAZIONI

Capo I

Competenza del consiglio

Art. 66

La competenza esclusiva

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati dalla legge.

2. Il consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 67

Conflitti di attribuzione

1. Il Segretario generale decide in via definitiva, sentiti i responsabili dei servizi comunali di riferimento, in merito ad eventuali conflitti di attribuzione tra competenze della giunta e del consiglio comunale.

Capo II

Le deliberazioni

Art. 68

Forma e contenuti

1. Tutti gli atti deliberativi devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai responsabili dei servizi competenti per materia; il segretario generale cura che i pareri siano espressi in modo da assicurare al

consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Abrogato

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronunciano i responsabili dei servizi competenti per materia e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, unitamente ai pareri espressi.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti da disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 69

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

Le votazioni

Art. 70

Modalità generali

1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame consiliare, sono approvate con votazione palese.

2. Ogni proposta di deliberazione è sottoposta con voto distinto rispetto alle altre proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno consiliare.

3. Il presidente dichiara aperta la votazione chiedendo in successione chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene; durante la procedura di voto non sono consentiti interventi da parte dei componenti del consiglio comunale.

4. Il presidente dichiara successivamente chiusa la votazione e proclama il risultato secondo la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio respinge".

Art. 71

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per procedimento elettronico in cui risulti palese e pubblica, su apposito schermo in evidenza nella sala consiliare, l'espressione di voto di ciascun consigliere.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione per alzata di mano, con la collaborazione del segretario generale o su schermo in caso di votazione con procedimento elettronico, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono risultano nominativamente a verbale se da loro richiesto.

Art. 72

Votazioni per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando è prescritto dalla legge o dallo statuto comunale, o su proposta del presidente del consiglio comunale, del sindaco, dell'assessore delegato in materia, di un consigliere comunale precisando i motivi della richiesta; il consiglio si pronuncia a maggioranza dei presenti sulla proposta di voto per appello nominale.
2. I componenti del consiglio chiamati ad esprimere il proprio voto per appello nominale, rispondono all'invito del segretario generale con la formula: "Favorevole" oppure "Contrario" oppure "Astenuto".

Art. 73

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come di seguito indicato:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra coloro che devono essere nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 74

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Abrogato
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo inclusi i non eletti.

Art. 75

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte VI

ANAGRAFE PATRIMONIALE

Art. 76

Istituzione dell'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico

1. Ai sensi degli articoli da 2 a 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 52 dello statuto comunale, ogni titolare di incarico politico di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo del

comune, entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina, sottoscrive su appositi moduli rilasciati dalla Segreteria generale, le seguenti informazioni, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, da pubblicare sulla pagina web del comune al fine di garantire l'accesso civico da parte dei cittadini:

- a) atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum personale;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) dichiarazione concernente i diritti su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; tale dichiarazione è resa anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado se da essi consentito dando evidenza al mancato consenso;
- g) dichiarazione attestante il reddito imponibile;
- h) copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; tale dichiarazione è resa anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado se da essi consentito dando evidenza al mancato consenso;
- i) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale comunale ovvero l'attestazione di avvalersi dei mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica, con l'apposizione della formula: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- j) eventuale autocertificazione con indicati i contributi elettorali ricevuti sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, e il nominativo del soggetto erogante qualora l'importo superi cinquemila euro all'anno.

2. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1) del presente articolo, sono tenuti a depositare un'attestazione con la variazione della situazione patrimoniale di cui al comma 1) del presente articolo, e copia della dichiarazione dei redditi.

3. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti di cui al comma 1) del presente articolo, sono tenuti a depositare un'attestazione con la variazione della situazione patrimoniale di cui al comma 1) del presente articolo, ed entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1) del presente articolo sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

4. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui ai commi precedenti del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro; il segretario generale del comune è competente a irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo diffida ad ottemperare agli obblighi di dichiarazione entro i quindici giorni dalla consegna della notifica.

5. La Presidenza del Consiglio comunale con apposita comunicazione inoltrata a mezzo email istituzionale preavverte gli interessati dei termini di scadenza di cui ai commi precedenti del presente articolo almeno quindici giorni prima della scadenza stessa.

6. Le informazioni di cui al comma 1) del presente articolo sono pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato; scaduto tale termine i dati relativi alla situazione patrimoniale sono eliminati.

Parte VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Modifiche

1. Le modifiche del presente regolamento sono approvate con la maggioranza di almeno 9 componenti del consiglio.

Art. 78 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio e delle commissioni comunali.